

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 44

Adunanza 9 Novembre 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VOLPIANO - VARIANTE PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1165 – 39950/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

È assente l'Assessore MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Volpiano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 17-29336 del 14/02/2000 e successivamente adeguato alle norme di compatibilità idraulica a idrogeologica definite dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP e dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.) con la Variante Strutturale n. 6, approvata con D.G.R. n. 9-3874 del 28/09/2006;
- ha approvato, dodici Varianti Parziali al vigente P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 13 al P.R.G.C., ai sensi della L.R. n. 1/2007, con deliberazione C.C. n. 64 del 02/10/2010;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 65 del 2 ottobre 2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/10/2010, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 128/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 8.135 abitanti nel 1971, 10.787 abitanti del 1981; 12.536 abitanti nel 1991 e 13.008 abitanti nel 2001, dati che confermano, dopo il consistente incremento nel periodo '71-'91, un andamento demografico sostanzialmente costante;
- superficie territoriale di 3.242 ettari, in prevalenza di pianura (*ha* 2.862). Per quanto attiene alla Capacità d'Uso dei Suoli, 274 ettari appartengono alla Classe I[^] e 1.716 ettari alla Classe II[^], complessivamente costituiscono il 61% del territorio; 326 ettari sono interessati da aree boscate;
- risulta compreso nel Circondario di Torino, Sub-ambito "*Area Chivasso*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal P.T.C. come centro storico di *media rilevanza*;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Autostrada "A5" Torino-Aosta e dalle Strade Provinciali n. 3, n. 39 e n. 40;
 - è interessato da un potenziamento e da un progetto di nuova viabilità;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria "Canavesana" (Torino-Rivarolo-Pont Canavese), prevista da elettrificare dal P.T.C.;
 - è interessato da ipotesi di tracciati alternativi di linee ferroviarie ad Alta Capacità, Torino-Milano; il P.T.C. prevede inoltre la realizzazione di un Centro di interscambio classificato nella tipologia B3;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Malone e Bendola, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Ritano, Rio della Vauda Ritano, Rio San Giovanni e Torrente Malonetto;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, segnala circa 41 ettari del territorio classificati come "*aree inondabili*" con tempo di ritorno 25-50 anni e 371 ettari con tempo di ritorno superiore a 50 anni;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A e B di 676 ettari (pari a circa il 30% della superficie comunale);
- tutela ambientale:
 - è presente una Discarica di categoria "2A" di rifiuti inerti con un volume di smaltimento pari a 245.000 mc/anno;
 - nell'ambito del territorio comunale sono presenti 3 aziende a rischio di incidente rilevante;
 - il territorio comunale è inserito nell'Area Metropolitana Torinese, ai sensi del punto 3, lett. d, articolo 39 delle N.d.A. del P.T.R., per la quale è prevista la redazione di un Piano Territoriale Regionale finalizzato al coordinamento dell'azione regionale nei vari

settori di interesse e delle azioni delle amministrazioni locali nella elaborazione degli strumenti di pianificazione;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 65 del 2 ottobre 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone numerose modificazioni finalizzate a dare soluzione ad esigenze di carattere puntuale, emergenti dal processo di recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare del Centro Storico e del tessuto consolidato. Di seguito si riportano sinteticamente le variazioni avanzate:

A. CENTRO STORICO ZONA “RS” E AREE DI CONTORNO “RCS”

- A1. Realizzazione di una tettoia in via Circonvallazione - via Demora;
- A2. Corte tra via Carlo Alberto e via Circonvallazione - viene proposto l'intervento diretto anziché l'attuazione tramite P.d.R., mantenendo l'apertura del percorso pedonale di collegamento delle vie citate;
- A3. Innalzamento fabbricato posto su via Circonvallazione, in conformità ai fabbricati esistenti ai lati dello stesso; l'ampliamento individuato è inferiore a 200 mq;
- A4. Fabbricato su via San Giovanni, si inserisce la norma di riferimento, in merito all'accoglimento di una osservazione alla Variante Parziale n. 14 e non riportata per mero errore materiale, in fase di approvazione della stessa;
- A5. Fabbricato su via Roma, si elimina la norma di riferimento, (realizzazione portico esterno al P.T. e 1°P.) introdotta dalla Variante Parziale n. 14, prevedendo l'edificazione di un portico interno al cortile ed un box auto;
- A6. Rappresentazione di tettoia in progetto per trasformazione in residenziale, in conformità alla Guida degli interventi allegata al Piano e con superficie in ampliamento contenuta entro i 200 mq;
- A7. Ampliamento di fabbricato in via Circonvallazione, mediante l'ammissione della grossatura di manica verso cortile e a piano terra;

B. ESPANSIONI STORICHE DI ORIGINARIO IMPIANTO RURALE

- B1. Modifica di classificazione dell'area “RRU A2” in via Olmo, ammettendo per il tipo di destinazione la ristrutturazione urbanistica “RU12”, senza incremento di volumetria;

C. AREE DI NUOVO IMPIANTO “RN”

- C1. Area mercatale di corso Platone di nuova realizzazione al fine del trasferimento del mercato ambulante dall'attuale sito; la modifica consiste nell'aumentare il numero dei piani ammessi per le zone “RN12a” e “RN12b”, utilizzando interamente l'indice di fabbricabilità previsto dal P.R.G. vigente;
- C2. Scomposizione del P.E.C. “RN7” in due subaree, per migliorarne la fattibilità, senza modificare i parametri vigenti;

D. AREE A SERVIZI ED INFRASTRUTTURE

- D1. Correzione di viabilità di accesso all'area a spazio verde “SV5”, a seguito del

recepimento dell'osservazione n. 50 alla Variante 14, in quanto il terreno è scosceso. L'area può essere comodamente raggiunta da via Monviso;

- D2. Correzione errore cartografico nella perimetrazione area a servizi "SA48" e relativa verifica superficie;
- D3. Rettifica viabilità e area a servizi in zona industriale di Corso Piemonte, prendo atto degli interventi conclusi;

E. RICONOSCIMENTO/MODIFICA DI CLASSIFICAZIONE

- E1. Riconoscimento di classificazione per fabbricato commerciale, regolarmente costruito, da zona residenziale "R" a impianto terziario esistente e confermato "TE5";
- E2. Modifica di classificazione di zona per fabbricato esistente da "RC" a "R", senza incremento di volumetria, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 20/2009;

F. MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE

- F1. Elaborati della Variante Parziale n. 16, viene integrato il testo dell'articolo 4 delle N.d.A. con l'elenco degli elaborati;
- F2. Integrazione testo dell'articolo 20 delle N.d.A., introducendo prescrizioni omogenee per lo stesso tipo di intervento;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma, articolo 17 della L.R. 56/77; la compatibilità degli interventi con la classificazione acustica e la presenza degli stessi in aree di danno, di esclusione e di osservazione previste dal R.I.R. in corso di adozione, ai sensi della vigente normativa regionale in materia.

La "Relazione Illustrativa" e la deliberazione di adozione della Variante stessa riportano inoltre le cause di esclusione dall'attivazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

visto la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2" ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

visto la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di adeguamento al D.M. del 9 maggio 2001 "*Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*", approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 23-4501 del 12/10/2010;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/12/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 21/10/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. del Comune di Volpiano, adottato con deliberazione C.C. n. 65 del 2 ottobre 2010, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali; precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20 luglio 2010 di adozione del Progetto Definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata “PTC2”, con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di segnalare che con deliberazione Consiglio Regionale 12 ottobre 2010, n. 23-42501, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 ottobre 2010, è stata approvata la *“Variante al piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*, la quale all'articolo 20 delle Norme di Attuazione prevede *“ ... I comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della presente Variante entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, trascorsi i quali i comuni non possono adottare varianti strutturali a Piani Regolatori per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla suddetta Variante ...”*.
3. di trasmettere al Comune di Volpiano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta